

Cass., civ. sez. II, del 28 dicembre 2018, n. 33546

4. La seconda censura è del pari infondata.

La comunione legale fra i coniugi riguarda, a norma dell'art. 177, comma 1°, lett. a), c.c., gli acquisti, vale a dire tanto gli atti che implicano il trasferimento della proprietà, quanto gli atti che determinano la costituzione di diritti reali sul bene (cfr. Cass. n. 1506 del 2018, in motiv.; Cass. n. 1548 del 2008). Il bene o il diritto acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce, in via automatica, ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a), c.c., oggetto della comunione tra loro e diventa, quindi, in via diretta, bene o diritto comune ai due coniugi.

La comunione legale tra coniugi, peraltro, a differenza della comunione ordinaria, costituisce una comunione senza quote, nella quale, cioè, i coniugi, anche nei rapporti con i terzi, sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa (Corte cost. 311 del 1988, per la quale "dalla disciplina della comunione legale risulta una struttura normativa difficilmente riconducibile alla comunione ordinaria. Questa è una comunione per quote, quella e una comunione senza quote; nell'una le quote sono oggetto di un diritto individuale dei singoli partecipanti (arg. ex art. 2825 cod. civ.) e delimitano il potere di disposizione di ciascuno sulla cosa comune (art. 1103); nell'altra i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione (arg. ex art. 189, secondo comma).

Nella comunione legale la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190), e infine la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194)"; nella giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. n. 12923 del 2012, in motiv., la quale, ai fini del compimento da parte di ciascun coniuge di un atto di disposizione dell'intero bene o del diritto comune, ha evidenziato che "la comunione legale tra coniugi costituisce una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei; ne consegue che nei rapporti con i terzi ciascun coniuge, mentre non può disporre della propria quota, ben può disporre dell'intero bene comune ..., mentre il consenso dell'altro coniuge si configura come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene e si traduce in un vizio da far valere ai sensi dell'art. 184 c.c., nel termine di un anno decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla data di trascrizione ... il consenso del coniuge pretermesso non è atto autorizzativo nel senso di atto attributivo di un potere, ma piuttosto nel senso di atto che rimuove un limite all'esercizio di un potere e requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio: l'ipotesi regolata dall'art. 184 c.c., comma 1, dunque, si riferisce non ad un caso d'acquisto inefficace perché a non domino, bensì ad un caso d'acquisto a domino in base ad un titolo viziato"; conf., Cass. n. 14093 del 2010; Cass. n. 6575 del 2013; di recente, Cass. n. 21503 del 2018, in motiv.).

La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane, tuttavia, solo fino al momento in cui - per effetto, ad esempio, della morte di uno dei coniugi - si verifichi, a norma dell'art.

191 c.c., il suo scioglimento: in tal caso, infatti, venuta meno l'applicabilità delle relative norme, i beni e i diritti che ne fanno parte cadono in comunione ordinaria tra loro (Cass. n. 8803 del 2017) fino alla divisione (in parti necessariamente uguali: Cass. n. 11467 del 2003, in motiv.): ciascun coniuge (ovvero, in caso di morte, i relativi eredi), divenuto titolare della sua quota del diritto o del bene a suo tempo acquisto alla comunione legale, può, in conseguenza, liberamente e separatamente disporne (Cass. n. 8803 del 2017), sempre che non si tratti, come nel caso dell'usufrutto, di un diritto la cui durata non può eccedere la vita del soggetto che ne è il titolare (art. 979, comma 1°, c.c.). In quest'ultimo caso, infatti, la quota di spettanza del coniuge deceduto si estingue, a meno il titolo costitutivo dell'usufrutto non abbia stabilito che tale quota si accresca in capo al coniuge superstite (Cass. n. 24108 del 2011, in motiv.).

Ritiene la Corte, in definitiva, che, ove l'atto sia stato stipulato da entrambi i coniugi (nel diverso caso dell'atto di acquisto stipulato da uno solo dei coniugi, infatti, si pone il problema, estraneo alla odierna controversia, di tutelare l'affidamento del nudo proprietario), l'acquisizione del diritto di usufrutto alla comunione legale tra gli stessi permane, nella sua interezza e senza quote, fino allo scioglimento della comunione stessa, allorquando tale diritto cade nella comunione ordinaria tra i coniugi che ne diventano contitolari, ciascuno per la sua quota, fino alla sua naturale estinzione (scadenza del termine o, in mancanza, morte del rispettivo titolare salvo, in quest'ultimo caso, che non sia stato previsto, nel titolo, l'accrescimento in favore del coniuge superstite): tuttavia, ove la comunione legale si sciogla per effetto della morte di uno dei coniugi, la quota di usufrutto spettante a quest'ultimo, non potendo avere una durata superiore alla vita del titolare, si estingue, a meno che, come detto, il titolo non abbia previsto il suo accrescimento in favore del coniuge più longevo.